



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1080

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Programma di mantenimento dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky del territorio provinciale.

Il giorno **16 Giugno 2023** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La relatrice comunica che:

la malattia di Aujeszky o pseudorabbia è una malattia infettiva e contagiosa causata da un virus della famiglia degli Herpesvirus. Il suino è l'ospite primario, nonché il serbatoio, del virus che può comunque infettare occasionalmente tutti i mammiferi, cinghiale compreso, ad eccezione dell'uomo. Nel suino i sintomi della malattia sono variabili, per gravità e localizzazione, in funzione dell'età e del sesso. I suini più giovani sono colpiti più gravemente con una sintomatologia nervosa ed elevata mortalità; all'aumentare dell'età la sintomatologia si attenua e tende a essere prevalentemente respiratoria e con bassa mortalità. Nei riproduttori provoca disturbi alla sfera riproduttiva come calo della fertilità, aborto e minore numerosità delle nidiate.

L'eradicazione di detta malattia dal territorio provinciale consente agli operatori trentini di proseguire le movimentazioni dei suini senza alcun vincolo sanitario nei confronti della stessa, facilitando conseguentemente le attività commerciali, anche in considerazione del livello sanitario già raggiunto dalle Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

L'Amministrazione provinciale, a partire dall'anno 2019, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1385 del 13 settembre 2019, ha intrapreso il percorso per inserire il territorio trentino tra quelli aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV), che ha portato ad inizio marzo 2021, come primo traguardo, all'inserimento del territorio provinciale tra quelli che hanno ottenuto l'approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per l'infezione da ADV da parte della Commissione europea con decisione 2021/385/UE. La Provincia autonoma di Trento è stata pertanto inserita nell'allegato II della decisione della Commissione 2008/185/CE del 21 febbraio 2008, nell'attesa di conseguire i requisiti sanitari per transitare successivamente tra i territori indenni di cui all'allegato I della medesima decisione 2008/185/CE.

A fine marzo 2021 l'Amministrazione provinciale, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha definito, con deliberazione giuntale n. 487 del 26 marzo, il Programma provinciale di eradicazione della malattia di Aujeszky, sulla scorta delle indicazioni contenute nel working document SANTE/7124/2016, contenente le attività di controllo da applicare obbligatoriamente negli allevamenti suinicoli per l'acquisizione di informazioni necessarie per la presentazione alla Commissione europea della richiesta di inserimento del territorio provinciale nell'allegato I della decisione 2008/185/CE. Detto programma ha previsto, tra l'altro, il divieto sul territorio provinciale, a partire dal 1° aprile 2021, della vaccinazione nei confronti dell'infezione da ADV e di introduzione di suini vaccinati.

La decisione 2008/185/CE è stata abrogata, a partire dal 21 aprile 2021, dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 "recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate". Conseguentemente i territori che avevano già ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da ADV sono stati inseriti nell'allegato VI, parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, mentre quelli che avevano già conseguito l'indennità nei confronti della medesima infezione sono stati inseriti nell'allegato VI, parte I del medesimo regolamento.

Ad aprile 2022 l'Amministrazione provinciale, a seguito dell'applicazione del programma sopraccitato, ha soddisfatto i requisiti, di cui all'articolo 66, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 e quelli contemplati dall'allegato IV, parte V, capitolo 2, sezione 1 del medesimo regolamento delegato, prescritti per il conseguimento del riconoscimento di territorio indenne da infezione da ADV.

Il competente Servizio provinciale, sempre con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico

Sperimentale delle Venezie, ha pertanto predisposto e inviato al Ministero della salute (nota PAT prot. n. 0328175 del 13/05/2022, successivamente integrata, a seguito di specifica richiesta della Commissione europea, con nota PAT prot. n. 0601626 del 01/09/2022) la documentazione contenente la richiesta, da presentare alla Commissione europea, di inserimento della Provincia autonoma di Trento tra i territori di cui all'allegato VI, parte I "Stati membri o loro zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da ADV" del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

La Commissione europea, con regolamento di esecuzione (UE) 2023/150 del 20 gennaio 2023 ha successivamente inserito il territorio della Provincia autonoma di Trento tra le zone aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da ADV.

Risulta pertanto necessario definire le attività di sorveglianza nei confronti dell'infezione da ADV per il mantenimento dello stato sanitario acquisito dal territorio provinciale.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è stato individuato, unitamente al Settore Laboratorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Laboratorio di Sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quale laboratorio del controllo ufficiale e risulta pertanto competente per l'esecuzione delle attività analitiche previste per la sorveglianza nei confronti dell'infezione da ADV.

Si propone pertanto di approvare il Programma di mantenimento dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky del territorio provinciale, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, in sostituzione del Programma di eradicazione approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 487 del 26 marzo 2021.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti la normativa e gli atti citati in premessa;
- visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

- visto il regolamento (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (IMSOC);
- visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione, del 1° agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale;
- visto il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";
- visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono

- trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 9763 del 20/04/2021 “Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” – Indicazioni applicative”;
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 21307 del 14/09/2021 “Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS”;
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 4144 del 17/02/2022 “Regolamento (UE) 2016/429 e Regolamento delegato (UE) 2020/686 - Centro di stoccaggio di materiale germinale – Quesito”;
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 10271 del 26/04/2022 “Sistema I&R - chiarimenti in materia di riconoscimento degli stabilimenti in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e suoi atti delegati e di esecuzione con particolare riferimento agli stabilimenti nei quali sono effettuate operazioni di raccolta”;
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 14148 del 08/06/2022 “ulteriori comunicazioni in materia di riconoscimento degli stabilimenti in cui sono effettuate operazioni di raccolta di cui all’art. 94, par. 1, lett. a) del regolamento (UE) 2016/429”;
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 23290 del 29/09/2022 “Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali – applicazione del d.lgs. 32/2021. Chiarimenti”;
 - vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 742250 del 28/10/2022 “decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 - Prime disposizioni”;
 - visto il decreto ministeriale 7 marzo 2023 “Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)”;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 515 del 24 aprile 2020 “Recepimento dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022” (Rep. Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020);
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1905 del 20 novembre 2020 avente ad oggetto “Adozione del “Piano provinciale integrato dei controlli per il triennio 2020-2022” in materia di salute e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di origine animale, sicurezza alimentare e acqua potabile, prodotti fitosanitari”;
 - vista la nota del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 863915 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto “Attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali in materia di salute e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di origine animale, sicurezza alimentare, acqua potabile e prodotti fitosanitari – Anno 2023”;
 - vista l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il “Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027”, ai sensi dell’art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Rep. Atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023);
 - visto il decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298 “Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
 - visto l’articolo 55 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”;
 - vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”;
 - vista la nota dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, prot. generale n. 0011475/2022 del 12 dicembre 2022, relativa alle attività di profilassi per l’anno 2023 (prot. PAT n. 852813 del 12 dicembre 2022);
 - vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica

amministrazione”;
- visti l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare il Programma di mantenimento dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Aujeszky del territorio provinciale, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, in sostituzione del Programma di eradicazione approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 487 del 26 marzo 2021;
2. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la realizzazione delle attività previste dal Programma di cui al punto 1., ivi inclusa la verifica della sua corretta applicazione, e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie l’esecuzione degli esami diagnostici di laboratorio previsti dal Programma di cui al punto 1., i cui costi, a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono riportati nel successivo punto 3. e saranno rendicontati dal medesimo Istituto;
3. di dare atto che il costo per la sorveglianza nei confronti della malattia di Aujeszky per l’anno 2023 è così articolato:
 - n. 500 test con metodo ELISA su sangue per la ricerca di anticorpi verso la glicoproteina E al costo unitario di euro 1,58 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile, se dovuto, per un costo complessivo presunto di euro 983,08;
 - n. 4.592 test con metodo ELISA su sangue per la ricerca di anticorpi verso la glicoproteina B al costo unitario di euro 2,17 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile, se dovuto, per un costo complessivo presunto di euro 12.400,00;
 - n. 500 test con metodo ELISA su sangue per la ricerca di anticorpi totali al costo unitario di euro 2,08 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile, se dovuto, per un costo complessivo presunto di euro 1.294,18;
 - n. 200 test con metodo PCR su sangue per la ricerca del virus al costo unitario di euro 22,08 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile, se dovuto, per un costo complessivo presunto di euro 5.495,27;per un costo complessivo presunto pari ad euro 20.172,53;
4. di dare atto inoltre che lo svolgimento delle attività previste dal Programma di cui al punto 1. consentirà di mantenere i requisiti di cui all’articolo 81, paragrafi 1 e 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/689 e quelli contemplati dall’allegato IV, parte V, capitolo 2, sezione 2 del medesimo regolamento delegato, prescritti per il mantenimento dello status di territorio indenne da infezione da virus della Malattia di Aujeszky (ADV);
5. di disporre che i costi di un’eventuale vaccinazione, nei casi previsti dal Programma di cui al punto 1., siano a carico del proprietario o detentore degli animali, che può anche avvalersi di un veterinario libero professionista per tale intervento previa autorizzazione da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e in accordo con la Struttura provinciale competente in materia;
6. di disporre che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari potrà avvalersi dei veterinari aziendali, di cui alla legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7, per l’effettuazione dei prelievi di sangue previsti dal Programma di cui al punto 1.;
7. di dare atto inoltre che il finanziamento per sostenere i costi di cui al punto 3. non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.;
8. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la rendicontazione semestrale ed annuale delle attività previste dal Programma di cui al punto 1.;

9. di incaricare l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della divulgazione delle disposizioni contenute nel Programma di cui al punto 1. agli operatori del comparto suinicolo;
10. di dare atto infine che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione l’Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le risorse ripartite di cui alla tabella A), alla voce “Incarichi e consulenze sanitarie” per euro 20.172,53, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2369 del 16 dicembre 2022 recante “Prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2023-2025 e assegnazione in acconto all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno corrente anno 2023”;
11. di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per gli adempimenti di competenza e alla Federazione provinciale allevatori per conoscenza;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Programma di mantenimento

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Programma di mantenimento
dello status di indenne da
infezione da virus della malattia
di Aujeszky

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sommario

Sommario	1
Premessa.....	2
Situazione epidemiologica.....	2
Dati di popolazione	2
Programma per il mantenimento della qualifica di territorio ufficialmente indenne da Aujeszky	3
1. Tipologia e frequenza dei controlli	5
2. Metodica di laboratorio per ricerca anticorpi gB	6
3. Gestione delle positività	6
4. Sistemi informativi a supporto del programma.....	7
5. Sorveglianza attiva dei cinghiali.....	8
Allegato I Norme di biosicurezza.....	9
1. Requisiti strutturali per allevamenti suini da riproduzione e da ingrasso.....	9
2. Requisiti gestionali per allevamenti suini riproduttori e da ingrasso.....	11
3. Requisiti per gli allevamenti familiari.....	12

Premessa

Con regolamento di esecuzione (UE) 2023/150 della Commissione del 20 gennaio 2023 è stato aggiornato l'Allegato VI, Parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, con l'inclusione della Provincia autonoma di Trento (di seguito PAT) nell'elenco dei territori aventi lo status di indenne da malattia per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV).

In accordo con quanto previsto dalla normativa comunitaria, per mantenere lo status sanitario, la malattia di Aujeszky (MA) deve essere obbligatoriamente notificata e tutti i casi sospetti devono essere sottoposti a controllo e indagini di laboratorio; inoltre devono essere applicate misure restrittive negli allevamenti infetti.

Oltre a ciò, la norma comunitaria e nazionale prevedono che sia in atto a livello provinciale un piano di sorveglianza sulla popolazione sensibile. Di seguito viene presentato il Piano provinciale per il mantenimento della qualifica raggiunta a livello di territorio definito in base al nuovo pacchetto normativo emanato a livello comunitario e nazionale di cui si elencano i principali atti normativi:

- regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
- regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019;
- regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019;
- decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;
- decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
- decreto ministeriale 7 marzo 2023.

Situazione epidemiologica

Dati di popolazione

Sul territorio della PAT risultano attivi 6 allevamenti da riproduzione, 60 allevamenti da ingrasso e 262 allevamenti familiari (**Tabella 1**). Ai fini del campionamento e della valutazione della percentuale di controllato/controllabile sono riportati gli allevamenti attivi, cioè quelli in cui è stato registrato almeno un animale o una movimentazione nell'anno di riferimento. Gli allevamenti da riproduzione, da ingrasso e familiari sono riportati in **Figura 1**. La numerosità degli animali presenti nelle tre tipologie di allevamento si riferisce alla somma delle capacità potenziali delle singole aziende registrate nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN).

TABELLA 1 - POPOLAZIONE SUINICOLA REGIONALE AL 31/03/2023

Tipologia di allevamento	N. allevamenti	N. animali (capacità potenziale)
Allevamenti da riproduzione	7	3.406
Allevamenti da ingrasso	60	4.703
Allevamenti familiari	262	751




FIGURA 1 – DISTRIBUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE, INGRASSO E FAMILIARI ATTIVI AL 31/03/2023

Programma per il mantenimento della qualifica di territorio indenne da infezione da ADV

In base a quanto stabilito dal regolamento delegato (UE) 2020/689, lo status di indenne da infezione da ADV di uno Stato membro o di una zona per quanto riguarda i suini detenuti può essere mantenuto solo se:

- permane il divieto di vaccinazione dei suini detenuti contro la MA;
- qualora l'infezione da ADV sia notoriamente presente nei suini selvatici, sono state attuate misure per prevenire l'eventuale trasmissione dell'ADV dai suini selvatici ai suini detenuti (punto 5 e allegato 1 del presente Piano);
- è attuata una sorveglianza annuale basata su un campionamento casuale tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli allevamenti infetti da ADV con una prevalenza attesa dello 0,2%. Il numero di campioni di sangue da prelevare dai suini detenuti in uno allevamento deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 20%.

In deroga al precedente punto c), può essere attuata la sorveglianza per dimostrare, su base annua, l'assenza di infezione da ADV, tenendo conto dei sistemi di produzione e dei fattori di rischio individuati, purché in tale Stato membro o zona non siano stati rilevati focolai per due anni consecutivi dalla concessione dello status di indenne da infezione da ADV. A partire dal 2025 quindi la programmazione dei controlli da effettuare potrà, se del caso, essere rimodulata.

Le movimentazioni di suini e di materiale germinale di suini verso il territorio della PAT dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria:

- a. tutto il materiale germinale di suini introdotto in allevamento proviene da:
 - i. allevamenti indenni da infezione da ADV; oppure;
 - ii. allevamenti riconosciuti di materiali germinale;

- b. tutti i suini introdotti:
 - i. provengono da allevamenti indenni da infezione da ADV situati in territori indenni per infezione da ADV (per il territorio nazionale le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano); oppure
 - ii. provengono da allevamenti indenni da infezione da ADV non situati in un territorio indenne da infezione da ADV e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina B della ADV, effettuata su un campione prelevato negli allevamenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (**Tabella 2**); oppure
 - iii. provengono da allevamenti non indenni e sono stati sottoposti a quarantena in uno allevamento per un periodo non inferiore a 30 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destino e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il gB della ADV effettuata in due occasioni a un intervallo non inferiore a 30 giorni tra il prelievo di ciascun campione. Il campione per l'ultima prova deve essere prelevato nei 15 giorni precedenti la spedizione.

Nel caso di apertura di nuovi allevamenti, lo status di indenne da infezione da ADV può essere concesso a uno allevamento se:

- i. tutti i suini provengono da allevamenti indenni da infezione da ADV situati in un territorio indenne da infezione da ADV, oppure
- ii. i suini provengono da allevamenti indenni situati in un territorio contemplato da un programma di eradicazione approvato e siano stati testati come descritto nella lettera b., punto ii.

TABELLA 2 - NUMEROSITÀ CAMPIONARIA CON PREVALENZA ATTESA DEL 10% E LIVELLO DI CONFIDENZA DEL 95%

Classe di consistenza	Numero campioni
Fino a 19 capi	si testano tutti
20-29	16
30-39	19
40-49	21
50-59	22
60-69	23
70-99	24
100-199	25
200-299	27
300-999	28
≥ 1000	29

1. Tipologia e frequenza dei controlli

La popolazione da controllare e la frequenza dei controlli da effettuare sono di seguito descritte:

- per quanto riguarda il numero di allevamenti da controllare nel corso dell'anno, come previsto dalla normativa comunitaria, è definita una numerosità campionaria finalizzata a individuare almeno un'azienda positiva considerando una prevalenza a livello di territorio di malattia dello 0,2% e un livello di confidenza del 95%. Considerato il numero di allevamenti presenti nel territorio provinciale, sono sottoposti a programma **tutti gli allevamenti di suidi presenti nel territorio della PAT**. Inoltre, gli animali presenti verranno sottoposti a controlli sierologici e virologici anche nel caso in cui la MA si manifesti clinicamente o in caso in cui, a seguito di indagini epidemiologiche, si rendano necessari approfondimenti diagnostici;
- negli stabilimenti selezionati la **numerosità campionaria deve rilevare una prevalenza del 20% con un livello di confidenza del 95% (Tabella 3)**. I campioni devono essere, per quanto possibile, distribuiti all'interno dell'allevamento ed essere identificati singolarmente;

TABELLA 3 - NUMEROSITÀ CAMPIONARIA CON PREVALENZA ATTESA DEL 20% E LIVELLO DI CONFIDENZA DEL 95%

Classe di consistenza	Numero campioni
Fino a 10 capi	Si testano tutti
11-24	10
25-50	12
50-200	13
>200	14

- negli allevamenti da sottoporre a controllo, indipendentemente dalla tipologia produttiva, nel corso dell'anno deve essere effettuato un solo campionamento **su suini di età uguale o superiore ai cinque mesi**;
- nel caso in cui gli animali provenienti da allevamenti familiari fossero macellati all'interno della stessa PAT, i prelievi potranno essere effettuati al momento della macellazione.

2. Metodica di laboratorio per ricerca anticorpi gB

Ai sensi della vigente normativa (Reg. (UE) 2020/689) i controlli per ADV sono attualmente effettuati attraverso la verifica della risposta anticorpale alla glicoproteina B (gB), che risulta negativa in soggetti non infetti, non vaccinati. A seguito di eventuale positività al test per la glicoproteina B, ai fini del mantenimento della qualifica verrà testata la negatività alla glicoproteina E e saranno operate le opportune verifiche epidemiologiche relativamente alle partite di provenienza e alla situazione vaccinale dell'allevamento.

Qualora dovessero essere effettuati i prelievi negli allevamenti da svezzamento ("SITI 2"), dove non sono presenti capi di età superiore ai 5 mesi, possono essere campionati anche capi di età inferiore che verranno testati direttamente con test glicoproteina B e glicoproteina E.

3. Gestione delle positività

Lo status di indenne da infezione da ADV nella popolazione suina di uno Stato membro o di una zona può essere mantenuto in caso di comparsa di un focolaio, se:

- tutti i suini presenti negli allevamenti colpiti sono stati allontanati;
- l'APSS ha condotto un'indagine epidemiologica e indagini comprendenti esami clinici e prove sierologiche o virologiche:
 - in tutti gli allevamenti che detengono suini venuti a contatto, direttamente o indirettamente, con lo allevamento infetto, al fine di escludere l'infezione; e
 - in tutti gli allevamenti che detengono suini situati entro un raggio di almeno 2 km da uno allevamento infetto, al fine di dimostrare che tali allevamenti non sono infetti. Il numero di campioni di sangue o di succo di carne da prelevare dai suini detenuti in tali allevamenti deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (**Tabella 2**);
- il risultato dell'indagine di cui alla precedente lettera b) ha dimostrato che il focolaio ha interessato solo un numero limitato di allevamenti;
- le pertinenti misure di controllo di cui all'articolo 24 del Reg. (UE) 2020/689 sono state attuate immediatamente in ciascuno allevamento infetto da ADV, compresa, ove necessario, la vaccinazione con vaccini DIVA.

In caso di comparsa di un focolaio, l'APSS, in accordo con l'Amministrazione provinciale, può autorizzare l'uso della vaccinazione DIVA, se:

- il suo uso è limitato al controllo del focolaio in questione, secondo quanto ritenuto necessario dall'APSS;
- i suini sono vaccinati con metodo DIVA sotto la supervisione dell'APSS e l'uso di vaccini DIVA è documentato per ciascun animale;
- i suini vaccinati con metodo DIVA sono solo spostati direttamente in un macello o in uno allevamento in un altro Stato membro o in un'altra zona in cui non è in vigore alcun divieto di vaccinazione.

In ogni modo, in caso di sospetto o positività in un allevamento, l'APSS, in accordo con la competente Struttura provinciale e la collaborazione dell'IZSVE, adoterà le misure previste.

4. Sistemi informativi a supporto del programma


È stato sviluppato per la PAT un sito web (URL: portaleveterinario.apss.tn.it). Questo sito ha la funzione di comunicare informazioni sulla sorveglianza epidemiologica alla Provincia e al Servizio veterinario dell'APSS. Inoltre permetterà al Servizio veterinario dell'APSS di avere a disposizione gli aggiornamenti normativi.

L'area di reporting del sito web è già attiva (<https://senselogin.izsvenezie.it/ServletFirebird/>): i veterinari ufficiali sono in grado di estrarre informazioni sull'andamento del programma nel loro territorio di competenza.

I prodotti di Business Intelligence (QlikView® e Qlik Sense®) sono stati utilizzati per monitorare sia le attività di controllo sia i test di laboratorio.

La **Figura 2** presenta un esempio di ciò che i servizi veterinari possono trovare nell'area di reporting del sito web.

FIGURA 2 – SCHERMATA DEI DATI DISPONIBILI



5. Sorveglianza attiva dei cinghiali

I cinghiali rappresentano un possibile serbatoio di ADV, di conseguenza potrebbero essere una potenziale fonte di infezione per i suini domestici. Nonostante non si sia mai manifestata la malattia del domestico sul territorio provinciale deve rimanere alta l'attenzione nei confronti di questa popolazione selvatica. Per questo motivo a novembre del 2019 è iniziata l'attività di sorveglianza nei confronti dei cinghiali. La procedura prevede:

- indagine sierologica su *meat juice* (MJ);
- PCR sulle tonsille palatine.

Di seguito, in **Tabella 4**, viene presentato il numero di cinghiali campionati e le relative positività.

TABELLA 4– RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALI (2019-2022)

Anno	Cinghiali testati	Cinghiali positivi	Positivi MJ	Positivi PCR
2019	45	2	2*	1*
2020	85	9	9	0
2021	262	35	35	0
2022	324	15	15	0

*una carcassa positiva sia a PCR che MJ

Allegato I

Norme di biosicurezza

Le evidenze epidemiologiche e i rischi connessi alle modalità di introduzione e diffusione di ADV negli allevamenti suinicoli, evidenziano la necessità di adozione di norme stringenti di biosicurezza quale indispensabile strumento per garantire il raggiungimento e il mantenimento di uno status sanitario elevato. La normativa di riferimento che detta le misure di biosicurezza degli allevamenti che detengono suini è il decreto ministeriale 28 giugno 2022, dove vengono differenziati requisiti di biosicurezza per allevamenti familiari (autoconsumo), da riproduzione e da ingrasso (stabulati e semibradi). Inoltre, vista la crescente preoccupazione per la diffusione del virus della PSA in Italia e l'introduzione della malattia negli allevamenti suinicoli, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 del 16 marzo 2023 stabilisce ulteriori misure di biosicurezza rafforzata per allevamenti suini situati in zone di restrizione con misure speciali di controllo della PSA.

La verifica dei requisiti viene operata dall'APSS attraverso verifiche ispettive su un campione programmato annualmente dal sistema ClassyFarm sulla base di criteri di casualità e di rischio. Gli esiti delle ispezioni sono resi disponibili alla competente struttura provinciale nella sezione "Cruscotti" di ClassyFarm, all'interno del portale Vetinfo.

1. Requisiti strutturali per allevamenti suini da riproduzione e da ingrasso

Barriere

Devono essere presenti idonee barriere, recinzioni e/o altre strutture quali cancelli, muri di cinta o barriere naturali (fossati, siepi, ecc..) che delimitano almeno l'area di allevamento per evitare l'ingresso diretto non controllato di automezzi, persone e animali. Ad esempio una sbarra chiusa, sebbene facilmente aggirabile dai pedoni, risulta comunque accettabile come dispositivo di impedimento fisico all'accesso in allevamento.

Inoltre, all'ingresso dell'azienda devono essere esposti e ben visibili cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati.

Nel caso specifico di allevamenti semibradi vengono dettate ulteriori specifiche in merito alle barriere. Devono essere presenti recinzioni perimetrali "a prova di bestiame" di altezza minima di 1,5 metri e deve essere interrata di almeno 20-30 cm nel caso sia posta su suolo terroso. Laddove la separazione con i suini selvatici venga garantita tramite utilizzo di reti, deve essere prevista una doppia recinzione, di cui quella interna, anche di tipo elettrificato, distanziata di almeno 1 metro da quella esterna.

Parcheggio

L'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'azienda, o in prossimità dell'ingresso dell'azienda, chiaramente identificata per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori.

L'area di sosta può essere localizzata all'interno del perimetro dell'azienda, in prossimità dell'ingresso, ma in tal caso i veicoli devono transitare attraverso l'area di disinfezione all'ingresso dell'allevamento stesso.

Piazzola per la pulizia e disinfezione automezzi

In prossimità dell'accesso all'allevamento, ma separatamente dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo degli animali, deve essere presente un'area per la disinfezione con strumentazione fissa e dedicata dei mezzi che entrano nel perimetro aziendale. La disinfezione deve avvenire con disinfettanti di provata efficacia.

Zona filtro

Deve essere allestita un'area/locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori, preferibilmente divisa nettamente in una zona sporca e una zona pulita, dotata almeno di un lavandino con acqua corrente, detergente e/o disinfettante per le mani e contenitori per il deposito del materiale e degli indumenti utilizzati. Deve essere prevista una dotazione di calzature, tute specifiche e di materiale monouso (sempre disponibile) a disposizione del personale dell'azienda e/o dei visitatori.

Locali di stabulazione degli animali

I locali di stabulazione devono avere pareti e pavimenti integri e in buono stato di manutenzione, pulibili e disinfettabili in modo efficace. Devono essere costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali o entrare in contatto con i suini detenuti.

Intorno ai capannoni dove albergano i suini deve essere presente un'area mantenuta libera da impedimenti, pulita e con erba falciata, possibilmente cementificata.

Aree di stoccaggio delle materie prime e delle lettiere

Devono essere presenti aree protette per lo stoccaggio dei materiali d'uso, progettate e sottoposte a manutenzione per impedire l'ingresso di animali. Lo scarico delle materie prime o del mangime deve essere effettuato preferibilmente dall'esterno dell'allevamento e deve avvenire evitando il contatto dello stesso con altri animali.

Vasche di raccolta liquami e di effluenti zootecnici

Le vasche di raccolta devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della zona pulita e devono avere capacità di raccolta proporzionale alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento.

Carico/scarico dei suini vivi

Deve essere eseguito almeno dall'esterno dell'area di governo degli animali mediante rampe e/o strutture/attrezzature equivalenti, in modo da evitare il contatto tra partite di suini provenienti da allevamenti differenti o, in alternativa, sia effettuato all'interno dell'allevamento solo da automezzi puliti e disinfettati all'ingresso e che trasportino unicamente gli animali per/dall'azienda (monocarico).

Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti e invogli fetali

La cella frigo o i contenitori per lo stoccaggio di carcasse, feti e invogli fetali devono essere possibilmente localizzati all'esterno del perimetro dell'azienda o almeno in prossimità dell'esterno e al di fuori della zona pulita. La cella deve presentare preferibilmente un doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento per facilitare le operazioni di ritiro. L'area antistante la cella frigo deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Quarantena

La stalla di quarantena non è obbligatoria se l'allevamento non introduce suini dall'esterno.

Per allevamenti che introducono animali, la struttura di quarantena deve essere presente e fisicamente, funzionalmente e gestionalmente separata dalle altre strutture di allevamento. Deve essere intesa come struttura a sé stante che garantisca un isolamento dalle altre unità produttive dell'allevamento e deve disporre di ingresso/i separato/i e del passaggio attraverso una zona filtro dedicata. È, tuttavia, possibile utilizzare la zona filtro principale dell'allevamento per accedere alla quarantena, purché il personale si rechi direttamente nella quarantena stessa e quest'ultima sia dotata di un'area in cui sia possibile indossare indumenti dedicati.

Il periodo di quarantena per gli animali di nuova introduzione in allevamento deve essere di minimo 4 settimane.

Prima dell'accasamento di nuovi animali deve essere garantito il tutto pieno/tutto vuoto del locale e un idoneo periodo di vuoto sanitario. L'ingresso degli animali nei locali di quarantena deve avvenire solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e un'accurata pulizia e disinfezione.

Il personale che lavora nel locale di quarantena deve indossare indumenti dedicati, seguire le buone pratiche d'igiene e utilizzare esclusivamente attrezzature destinate alla quarantena.

2. Requisiti gestionali per allevamenti suini riproduttori e da ingrasso

Il titolare dell'allevamento deve:

- assicurare che l'accesso all'area di allevamento avvenga unicamente attraverso 2 punti: la zona filtro (per il personale) e il punto di disinfezione (per i mezzi);
- assicurare che gli animali selvatici non possano avere accesso all'allevamento e comunque non possano avere contatti con i suini presenti;
- tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l'azienda del personale estraneo e degli eventuali visitatori, degli animali, delle attrezzature e degli automezzi (data, nome e cognome, motivo della visita, eventuale targa del mezzo, provenienza e destinazione);
- assicurare che gli automezzi che entrano nell'allevamento siano lavati e disinfettati e controllare la documentazione di avvenuta disinfezione degli automezzi all'ingresso;
- garantire la corretta formazione del personale (documentata) in materia di biosicurezza e dei rischi di introduzione di agenti di malattie infettive e diffuse degli animali, in particolare di quelle soggette a notifica;
- assicurare il divieto di introdurre alimenti (con particolare riferimento ad alimenti a base di carne di suino e di cinghiale) in allevamento, nei locali di stabulazione degli animali e il divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari;
- predisporre un protocollo di lotta agli insetti nocivi e di derattizzazione, che comprenda schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, piantine di distribuzione delle stazioni di controllo e delle esche che devono essere chiuse o coperte, registri di controllo con le date e le attività svolte; in alternativa deve essere documentato un eventuale contratto con ditte esterne;
- predisporre una procedura di pulizia e disinfezione delle strutture;
- predisporre un piano di profilassi delle malattie infettive che contempli piani vaccinali e approfondimenti diagnostici atti a monitorare lo stato sanitario dell'allevamento;
- garantire la tempestiva rimozione dei suini morti dai locali di stabulazione e lo stoccaggio in apposita cella di congelamento;
- dotarsi di un piano di biosicurezza aziendale.

3. Requisiti per gli allevamenti familiari

L'operatore deve:

- assicurare il divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e il corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (reg. (CE) n. 1069/2009);
- assicurare che il personale non abbia contatti con altri allevamenti di suini detenuti;
- evitare qualsiasi contatto con cinghiali selvatici vivi o con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia);
- utilizzare disinfettanti di provata efficacia;
- garantire che il personale che entra in allevamento non abbia praticato attività venatoria nelle 48 ore precedenti e che adotti appropriate misure igienico-sanitarie, quali il cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dallo stabilimento e l'applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione degli animali;
- vietare l'ingresso di persone non autorizzate nei locali di stabulazione dei suini. Ogni ingresso nei suddetti locali deve essere registrato e la documentazione conservata per almeno sei mesi;
- assicurare che i locali dello stabilimento siano costruiti in modo tale da impedire l'ingresso di cinghiali o di altri animali (ad es. cani).